



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0002060 del 5 settembre 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo alle istanze DDA/902 e DDA/890, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 383/DDA/LC)

Con istanza DDA/902, pervenuta in data 1 settembre 2016 (prot. n. DDA/0002045), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali) in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l. e Lucky Red S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://marapcana.org>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Al di là delle montagne*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*SWOP*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*The Nice Guys*”, alla pagina internet
<omissis>

L'istante dichiara, altresì, che: “*L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito (...) è presumibilmente un alias di marapcana.com, già segnalato ad AGCOM da FAPAV con l'istanza DDA/736*”.

Con istanza DDA/890, pervenuta in pari data (prot. n. DDA/0002048), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza, sul medesimo sito *internet* <http://marapcana.org>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Duro incontro*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Siamo soli*”, alla pagina internet
<omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- “L'uomo piu' semplice”, alla pagina internet
<omissis>
- “Quanti anni hai”, alla pagina internet
<omissis>
- “Guaì”, alla pagina internet
<omissis>
- “Quante volte”, alla pagina internet
<omissis>
- “Dannate nuvole”, alla pagina internet
<omissis>
- “Sally”, alla pagina internet
<omissis>
- “Stupendo”, alla pagina internet
<omissis>
- “Canzone”, alla pagina internet
<omissis>
- “Viaggio”, alla pagina internet
<omissis>
- “Amore è un modo di vivere”, alla pagina internet
<omissis>
- “Altra estate”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vivi e vai”, alla pagina internet
<omissis>
- “Rosa nata ieri”, alla pagina internet
<omissis>
- “Sogno n 3”, alla pagina internet
<omissis>
- “Sbandando”, alla pagina internet
<omissis>
- “Perfetto”, alla pagina internet
<omissis>
- “Tempo non sente ragioni”, alla pagina internet
<omissis>
- “Alla fine del mondo”, alla pagina internet
<omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

L'istante dichiara, altresì, che: “*Si rappresenta per il sito oggetto della presente istanza il carattere massivo delle violazioni al diritto d'autore*”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto delle istanze risultano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere di carattere audiovisivo che appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41 e riproduzioni delle opere di carattere sonoro diffuse in presunta violazione degli artt. artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge.

Considerata l'identità del sito oggetto delle istanze DDA/902 e DDA/890, si ritiene che sussistano le condizioni per una trattazione congiunta delle medesime in un unico procedimento. La documentazione afferente l'istanza DDA/890 confluisce pertanto nella trattazione dell'istanza DDA/902.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla società Whoisguard Inc., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama; l'indirizzo di posta elettronica indicato è legal@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com; alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America;
- circa l'89% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che le predette istanze non risultano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Inoltre, si rileva che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione di inibizione dell'accesso da parte dell'Autorità con delibera n. 113/16/CSP.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che le istanze DDA/902 e DDA/890 sono state presentate da associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/902", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione delle istanze come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 19 settembre 2016**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore